

DETERMINAZIONE

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

VISTO il D.L. n.95 del 2012 (*Spending Review*) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane Monopoli;

VISTI il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTA la determinazione direttoriale prot.95405 del 2 agosto 2019, con la quale è stata indetta una gara comunitaria con procedura aperta ai sensi dell'art.60 del d.Lgs.50/2016, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii., in ordine all'acquisizione della fornitura di complessivi n.40 (quaranta) apparecchiature portatili di tipo non intrusivo con tecnologia X-Ray a retrodiffusione (*c.d. X-Ray backscatter*) da destinare agli uffici delle Direzioni interregionali, regionali e interprovinciale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

PRESO ATTO che la Commissione di gara istituita con D.D. prot.n.22030/RU del 21 gennaio 2020, ha chiesto al Responsabile unico del procedimento di attivare quanto disposto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., in merito a un chiarimento sul significato da attribuire alla locuzione “*manutenzione di tipo full risk*” di cui all'art. 2B del capitolato tecnico, riferita alla garanzia che l'aggiudicatario della fornitura dovrà fornire per un periodo minimo di n.12 (dodici) mesi su tutta la componentistica degli strumenti;

VISTO il disciplinare della sopra richiamata gara e, in particolare, l'articolo 10 nel quale, tra l'altro:

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti

- sono disciplinate le modalità tramite le quali è attivata, relativamente alla gara di che trattasi, la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto art.83, comma 9 del D.lgs 50/2016;
- è definito che, in caso di inutile decorso del termine assegnato dalla stazione appaltante per produrre i chiarimenti richiesti, la stazione appaltante stessa procede all'esclusione del concorrente dalla procedura;

VISTA la determinazione direttoriale prot.421046 del 23 novembre 2020 con la quale l'ing.Roberto Galdi è stato nominato Responsabile unico del procedimento per la procedura di che trattasi;

TENUTO CONTO che con nota prot.22714 del 22 gennaio 2021, debitamente notificata, nella medesima data, a tutti gli operatori economici partecipanti alla gara tramite la Piattaforma digitale ASP, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del predetto art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016:

- ha precisato, tra l'altro, che con la predetta locuzione si intendono inclusi nella garanzia di manutenzione tutti i danni materiali e diretti causati alla componentistica degli strumenti da un qualunque evento accidentale sopraggiunto durante la custodia o il normale utilizzo dello strumento;
- ha richiesto a tutti gli operatori economici partecipanti di voler confermare che la garanzia di “*manutenzione di tipo full risk*” presentata nella propria offerta tecnica debba considerarsi in linea con quanto sopra specificato, fermi restando tutti gli altri requisiti di cui al predetto art.2B del capitolato tecnico;
- ha assegnato ai predetti concorrenti il termine di quindici giorni dalla data della predetta nota (vale a dire, il 6 febbraio 2021) per fornire il sopra indicato chiarimento, decorso il quale la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art.10 del disciplinare di gara;

PRESO ATTO che la Società Intellitronika non ha fornito risposta entro il termine di quindici giorni previsto dal citato art. 83, comma 9 e, quindi, entro la fissata scadenza del 6 febbraio 2021), determinando, pertanto, la esclusione della predetta società dalla procedura di gara di che trattasi;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DETERMINA

ARTICOLO 1

Di escludere, per le motivazioni riportate nel preambolo, la Società **Intellitronika** dalla procedura di gara comunitaria per l'affidamento della fornitura sul territorio italiano di complessivi n.40 (quaranta) apparecchiature portatili di tipo non intrusivo con tecnologia X-Ray

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Ufficio Acquisti e Contratti

a retrodiffusione (*c.d. X-Ray backscatter*) da destinare agli uffici delle Direzioni interregionali, regionali e interprovinciale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 30 giorni dalla notifica.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ing. Roberto Galdi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del D.lgs 39/93 e s.m.i.*